

§ 3.2.83 - L.R. 30 novembre 2001, n. 42.

### **Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente.**

(Bollettino Ufficiale n. 12, del 05/12/2001 )

#### *Art. 1. (Finalità).*

1. La Regione Liguria valorizza e sostiene la filiera del florovivaismo costituita dalla produzione, confezionamento, commercializzazione, distribuzione e promozione dei prodotti del comparto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57 (disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati)), il "Distretto agricolo florovivaistico del Ponente", di seguito denominato "Distretto".

#### *Art. 2. (Distretto agricolo florovivaistico).*

1. Il Distretto è costituito dai territori delle province di Imperia e Savona in quanto presentano le seguenti caratteristiche:

- a) la significativa presenza della superficie agraria dedicata al florovivaismo ornamentale, edule e industriale; (10)
- b) la significativa presenza delle imprese agricole, commerciali e artigiane impegnate nella filiera florovivaistica;
- c) l'esistenza di centri e di strutture per la ricerca, dimostrazione, assistenza tecnica, formazione professionale rivolti agli addetti della filiera;
- d) attività locali a sostegno del processo d'innovazione tecnologica e organizzativa delle imprese della filiera;
- e) radicata presenza di realtà organizzative tra operatori della filiera.

#### *Art. 3. (Comitato di distretto). (21)*

1. E' istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato del Distretto.

2. Il Comitato è composto da:

- a) l'Assessore all'Agricoltura della Regione Liguria;
- b) un esperto in materia nominato dalla Regione Liguria;
- c) un esperto designato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria;
- d) un esperto designato dall'Istituto regionale per la floricoltura;
- e) un esperto designato dal CREA Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo sede di Sanremo;
- f) un esperto designato dal Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga (CeRSAA);
- g) un esperto designato dall'Ente gestore del Mercato dei Fiori di Sanremo;
- h) tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- i) due esperti designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria degli esportatori e distributori di piante e fiori;
- j) tre esperti designati congiuntamente dalle associazioni delle cooperative operanti nel settore florovivaistico. (11)

3. Le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina

integrando, ove necessario, le designazioni pervenute.

3 bis. Ogni componente del Comitato può indicare un proprio supplente. (12)

4. Il Comitato disciplina le modalità del proprio funzionamento attraverso un regolamento interno approvato a maggioranza dai suoi componenti; tale regolamento definisce inoltre i compiti e le procedure funzionali del Consiglio Direttivo.

5. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Consiglio direttivo, che è composto da cinque membri compresi il Presidente ed il Vice Presidente (5) .

6. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri esperti del settore florovivaistico invitati di volta in volta dal Presidente.

6 bis. Il Comitato dura in carica cinque anni. (13)

#### *Art. 4.*

#### *(Funzioni del Comitato). (14)*

1. Il Comitato costituisce la sede di confronto tra le istituzioni locali e i soggetti pubblici e privati operanti nella filiera sulle politiche del florovivaismo e in particolare:

- a) elabora le linee guida del Distretto di cui all'articolo 5;
- b) formula proposte alla Giunta regionale in merito alle politiche florovivaistiche;
- c) formula proposte alle amministrazioni locali per la definizione dei programmi che interessano il comparto florovivaistico;
- d) favorisce la più ampia conoscenza e la migliore utilizzazione a livello locale degli strumenti di sostegno e di sviluppo del florovivaismo;
- e) realizza direttamente azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle linee guida del Distretto di cui all'articolo 5;
- f) promuove accordi di filiera destinati alla creazione di migliori relazioni di mercato all'interno del Distretto;
- g) realizza direttamente azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di cui all'articolo 5, ivi compresa la promozione delle produzioni del Distretto.

#### *Art. 4bis.*

#### *(Progetti a rilevanza regionale). (15)*

1. La Regione, nell'ambito dei Servizi di Sviluppo Agricolo, può affidare direttamente al Distretto la realizzazione di specifici progetti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 150 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni.

#### *Art. 5.*

#### *(Linee guida del Distretto). (16)*

1. Il Comitato predispone le linee guida del Distretto che indicano, sulla base di un'analisi della situazione esistente e delle potenzialità di sviluppo, i criteri di massima per lo sviluppo del florovivaismo del Distretto.

2. I criteri riguardano principalmente:

a) l'armonizzazione dei programmi di innovazione, ricerca e sperimentazione degli Enti presenti sul territorio del Distretto;

b) le iniziative tese a favorire la nascita di nuove imprese e nuova occupazione attraverso programmi che sostengano l'insediamento di giovani floricoltori;

c) le azioni tese all'introduzione nelle imprese della filiera delle innovazioni di prodotto e di processo fornite dalla più moderna tecnologia;

d) la creazione e l'ampliamento di servizi d'assistenza tecnica, divulgazione e informazione professionale;

e) i programmi di promozione sui mercati interni e internazionali delle produzioni del Distretto;

f) l'introduzione di sistemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale;

g) l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione complessiva della filiera e dei suoi servizi;

h) ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo di singoli segmenti e dall'insieme della filiera florovivaistica.

3. Le linee guida possono suggerire interventi straordinari finalizzati al sostegno e allo sviluppo della filiera florovivaistica.

4. La Giunta regionale verifica la conformità e la coerenza delle linee guida rispetto alla normativa vigente e le approva entro sessanta giorni dal suo ricevimento; la Regione può valutare di estendere ad altre zone al di fuori del Distretto i criteri di massima previsti o derivanti dalle linee guida del Distretto.

5. Le linee guida possono costituire un riferimento per tutti gli attori della filiera, singoli e associati, pubblici e privati.

#### Art. 6. (Progetti finanziabili).

1. Sono finanziabili studi e progettazioni riguardanti gli obiettivi e gli interventi contenuti nelle linee guida di cui all'articolo 5. (17)

2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili:

a) agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e ai soggetti che trasformano o commercializzano i prodotti agricoli nel limite di 100.000,00 euro per beneficiario e per triennio;

b) ai restanti beneficiari, di cui all'articolo 7, nei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), ai sensi del Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) (7) .

3. La Regione direttamente o attraverso suoi Enti strumentali, può realizzare progettazioni specifiche con la completa copertura del costo, nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui ai commi 4 e 5.

4. La Giunta regionale, sentito il Comitato di Distretto, determina le modalità e i tempi per la presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari, nonché i criteri per l'erogazione dei contributi.

5. Le domande devono essere presentate alla Regione per il tramite del Comitato di Distretto che esprime motivato parere sulla compatibilità con gli indirizzi delle linee guida. Nel caso in cui il parere non sia stato espresso entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, lo stesso s'intende favorevole. (18)

6. Gli interventi di cui alle progettazioni, di carattere strutturale, infrastrutturale e di servizio riguardanti i soggetti operanti della filiera florovivaistica sono finanziati con programmi comunitari, statali e regionali, tenuto conto degli

obiettivi e delle priorità indicate dalle linee guida. (19)

#### Art. 6 bis. (Aiuti a favore dei produttori floricoli) (8)

1. La Giunta regionale concede agli imprenditori floricoli, nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 337 del 21 dicembre 2007, aiuti finalizzati alla copertura degli oneri finanziari relativi a prestiti a breve termine connessi a operazioni di commercializzazione di prodotti floricoli.

2. Per la gestione dei contributi di cui al comma 1 la Giunta regionale costituisce un apposito fondo presso F.I.L.S.E. S.p.A.. A tal fine, i rapporti tra Regione e F.I.L.S.E. S.p.A. sono regolati da apposita convenzione.

3. Il fondo di cui al comma 2 può essere incrementato dal contributo di altri soggetti, pubblici o privati. In tal caso, la convenzione è sottoscritta da tutti i soggetti che contribuiscono alla costituzione o all'incremento del fondo.

#### Art. 7. (Soggetti beneficiari).

1. Possono presentare richiesta di contributo per gli interventi di cui all'articolo 6 i seguenti soggetti:

a) imprenditori della filiera florovivaistica singoli o associati anche in forma cooperativa;

b) centri di ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica;

c) associazioni e consorzi di tutela e valorizzazione del prodotto;

d) enti locali e camere di commercio;

e) consorzi e società miste fra soggetti di cui alle lettere precedenti.

2. Possono, altresì, usufruire dei servizi più generali del Distretto, nonché presentare richieste di contributo le imprese florovivaistiche della regione, ancorché non ricomprese nel territorio del Distretto, a condizione che le loro attività produttive e commerciali siano comunque in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 5. (20)

#### Art. 8. (Sede e spese di funzionamento).

1. La sede del Distretto viene indicata con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le spese di funzionamento e di attività vengono regolate con atto del Consiglio direttivo. La Regione partecipa alle spese di funzionamento e alle spese per lo svolgimento delle attività del Distretto in linea con le proprie linee guida di cui all'articolo 5, con un contributo massimo per triennio, secondo i limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), ai sensi del Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (9) .

#### Art. 9. (Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 30.000.000, pari a euro 15.493,71, in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese correnti per funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2001 e istituzione, nel medesimo stato di previsione, dei seguenti capitoli:

- 6730 "Contributi finalizzati allo sviluppo del florovivaismo" con lo stanziamento di lire 15.000.000, pari a euro 7.746,85, in termini di competenza e di cassa;

- 6731 "Spese per il funzionamento del Distretto" con lo stanziamento di lire 15.000.000, pari a euro 7.746,85, in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

*Art. 10. (Norma transitoria).*

1. Gli effetti degli articoli 6, 7 e 8 comma 2 della presente legge decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo.

**Note**

- (1) Nota soppressa (vedi nota 11)
- (2) Nota soppressa (vedi nota 11)
- (3) Nota soppressa (vedi nota 11)
- (4) Nota soppressa (vedi nota 11)
- (5) Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 12. e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
- (6) Nota soppressa (vedi nota 14)
- (7) Lettera così sostituita dall' art. 17 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Il comma 2 era stato sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 12 .
- (8) Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 21 ottobre 2009, n. 44 .
- (9) Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 12 , dall' art. 17 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 modificato dall' art. 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
- (10) Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
- (11) Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
- (12) Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
- (13) Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
- (14) Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
- (15) Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
- (16) Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
- (17) Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
- (18) Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
- (19) Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
- (20) Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
- (21) Vedi quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 in ordine alla decadenza del Comitato.